

Appendice 8

Convenzione collettiva di lavoro (CCL) per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni del 1° gennaio 2005 - 2012

Accordo valido dal 1° gennaio 2012

Campo di applicazione per le aziende ai sensi dell'art. 3.2.1 CCL

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale fanno stato direttamente per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori di ditte o parti di ditte che

- a) installano impianti elettrici e/o impianti di telecomunicazione/impianti tecnici di comunicazione e/o
- b) realizzano altre installazioni assoggettate alla legge federale sugli impianti elettrici (1) e all'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (2) e/o
- c) svolgono le seguenti attività in rapporto con gli impianti elettrici:
 - la realizzazione di tracciati;
 - l'esecuzione di scanalature;
 - la realizzazione di linee pneumatiche o idrauliche nel settore MSR;
 - la realizzazione di impianti EED, IT e a fibre ottiche;
 - la realizzazione della componente elettrica di impianti fotovoltaici fino al punto di alimentazione della rete a bassa tensione.

In caso di dubbio la decisione spetta alla Commissione paritetica nazionale (CPN) ai sensi dell'art. 10.4 lett. I CCL.

Convenzione collettiva di lavoro

La convenzione collettiva di lavoro 2005 - 2012 viene prorogata senza modifiche per 2 anni fino al 31.12.2014.

(in note a piè di pagina:)

(1) Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE; RS 734.0)

(2) Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27)

Zurigo, Berna, novembre 2011

Per l'Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti USIE

Il presidente centrale	Il direttore
Pirmin Gassmann	Hans-Peter In-Albon

Per il sindacato Unia

Il co-presidente	Il co-presidente	Il responsabile del ramo
Renzo Ambrosetti	Andreas Rieger	Aldo Ferrari

Per il sindacato SYNA

Il presidente	Il responsabile del ramo
Kurt Regotz	Nicola Tamburrino

Adeguamenti salariali ai sensi dell'art. 38 CCL

1. Dal primo periodo di paga che cade interamente nel mese di gennaio 2012, a tutti i lavoratori assoggettati alla convenzione collettiva di lavoro viene accordato un adeguamento salariale mensile (lordo) di CHF 70.-. La presente regolamentazione non trova applicazione per i contratti di lavoro stipulati dopo il 01.07.2011. Essa non trova applicazione neanche per i giovani lavoratori che hanno concluso il tirocinio nell'anno 2011 e che in tale anno non vantano un periodo di lavoro netto superiore a 2 mesi interi (scuola reclute nel 2011 ecc.).
2. Tutte le aziende che aderiscono alla CCL utilizzano inoltre l'1% della massa salariale CCL dell'anno 2011 per accordare ai dipendenti adeguamenti salariali individuali dell'1% in base al principio del rendimento. Tali adeguamenti salariali offrono la possibilità di adeguare individualmente i salari di un elevato numero di dipendenti.
3. Gli aumenti salariali accordati nel corso dell'anno 2011 possono essere dedotti dagli adeguamenti 2012 (fanno eccezione l'adeguamento salariale al 01.01.2011 convenuto dalle parti contraenti e dichiarato di obbligatorietà generale dal Consiglio federale nel 2011 nonché gli adeguamenti salariali dovuti a modifiche delle funzioni o dei compiti).
4. L'indice nazionale dei prezzi al consumo è ritenuto compensato fino a 109.3 punti al 30.09.2011.

Salari minimi ai sensi dell'art. 35 CCL

A decorrere dal 01.01.2012 valgono i seguenti salari minimi (invariati rispetto al 2011):

Montatore elettricista / Installatore elettricista AFC con attestato federale		
	ora	mese
Senza esperienza professionale / nel ramo	CHF 24.57	CHF 4'275.00
1 anno esperienza professionale / nel ramo	CHF 25.14	CHF 4'375.00
2 anni esperienza professionale / nel ramo	CHF 25.57	CHF 4'450.00
3 anni esperienza professionale / nel ramo	CHF 26.15	CHF 4'550.00
4 anni esperienza professionale / nel ramo	CHF 26.72	CHF 4'650.00
5 anni esperienza professionale / nel ramo	CHF 27.59	CHF 4'800.00

Elettricista di montaggio AFC con attestato federale		
	ora	mese
Senza esperienza professionale / nel ramo	CHF 22.13	CHF 3'850.00
1 anno esperienza professionale / nel ramo	CHF 22.99	CHF 4'000.00
2 anni esperienza professionale / nel ramo	CHF 23.56	CHF 4'100.00
3 anni esperienza professionale / nel ramo	CHF 24.14	CHF 4'200.00
4 anni esperienza professionale / nel ramo	CHF 25.00	CHF 4'350.00
5 anni esperienza professionale / nel ramo	CHF 25.86	CHF 4'500.00

Telematico AFC con attestato federale		
	ora	mese
Senza esperienza professionale / nel ramo	CHF 25.57	CHF 4'450.00
1 anno esperienza professionale / nel ramo	CHF 26.15	CHF 4'550.00
2 anni esperienza professionale / nel ramo	CHF 26.72	CHF 4'650.00

3 anni esperienza professionale / nel ramo	CHF 27.59	CHF 4'800.00
4 anni esperienza professionale / nel ramo	CHF 28.74	CHF 5'000.00
5 anni esperienza professionale / nel ramo	CHF 29.31	CHF 5'100.00

Collaboratori solo con titolo scolastico nel ramo dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni		
	ora	mese
Senza esperienza professionale / nel ramo	CHF 20.98	CHF 3'650.00
1 anno esperienza professionale / nel ramo	CHF 21.84	CHF 3'800.00
2 anni esperienza professionale / nel ramo	CHF 22.99	CHF 4'000.00
3 anni esperienza professionale / nel ramo	CHF 23.56	CHF 4'100.00
4 anni esperienza professionale / nel ramo	CHF 24.43	CHF 4'250.00
5 anni esperienza professionale / nel ramo	CHF 25.86	CHF 4'500.00

Collaboratori senza titolo professionale nel ramo		
	ora	mese
Senza esperienza professionale / nel ramo	CHF 20.98	CHF 3'650.00
1 anno esperienza professionale / nel ramo	CHF 21.26	CHF 3'700.00
2 anni esperienza professionale / nel ramo	CHF 21.84	CHF 3'800.00
3 anni esperienza professionale / nel ramo	CHF 23.56	CHF 4'100.00
4 anni esperienza professionale / nel ramo	CHF 24.14	CHF 4'200.00
5 anni esperienza professionale / nel ramo	CHF 24.83	CHF 4'320.00

Ai sensi dell'art. 34.3 CCL, il salario orario viene calcolato dividendo il salario mensile per 174.

Durata annuale lorda del lavoro ai sensi dell'articolo 23.2 CCL

La durata annuale lorda del lavoro effettiva per l'anno civile 2012 (tutti i giorni della settimana inclusi i giorni festivi, ma senza i sabati e le domeniche) è pari a 2088 ore.

Rimborso spese per lavoro fuori sede con rientro quotidiano ai sensi dell'art. 41.1 lett. a CCL

Il lavoratore ha diritto ad un'indennità di CHF 12.- al giorno per i costi supplementari del pasto, se:

- a) a mezzogiorno non vi è la possibilità di rientrare al proprio luogo di lavoro/alla sede della ditta o a casa; oppure
- b) il datore di lavoro ordina al lavoratore di restare sul luogo di lavoro fuori sede durante la pausa di mezzogiorno;
- c) non vi è la possibilità di rientrare al proprio luogo di lavoro/alla sede della ditta o a casa, quando il luogo di lavoro fuori sede si trova al di fuori di un raggio di 10 km di distanza dal luogo di lavoro/dalla sede della ditta o dal domicilio del lavoratore oppure se il tragitto (semplice) corrispondente supera 15 km.